



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024

Interventi SRA –ACA (Agro-climatico-ambientali)
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

ANNO 2024: BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative agli interventi SRA-ACA: 10, 12, 17 e 22

Versione consolidata dell'Allegato n.1 della Determinazione dirigenziale n.200/A1705B/2024 del 19/03/2024, come modificata da:

M1 Determinazione dirigenziale n. 335/A1705B/2024 del 02/05/2024, Allegato n. 2

M2 Determinazione dirigenziale n. 369/A1705B/2024 del 14/05/2024, Allegato n. 2

M3 Determinazione dirigenziale n. 372/A1705B/2024 del 15/05/2024, Allegato n. 2

M4 Determinazione dirigenziale n. 524/A1705B/2024 del 01/07/2024, Allegato n. 2

M5 Determinazione dirigenziale n. 624/A1705B/2024 del 31/07/2024, Allegato n. 2

M6 Determinazione dirigenziale n. 832/A1705B/2024 del 30/10/2024, Allegato n. 1

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

Indice generale

PARTE I – PARTE GENERALE.....	4
1.1. DEFINIZIONI.....	4
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	6
1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA.....	7
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	8
1.5. PREMI CONCEDIBILI.....	9
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	9
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO.....	9
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	9
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'.....	17
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE.....	17
1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO.....	17
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO.....	19
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO.....	20
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA.....	20
PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI.....	21
2.1. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE.....	21
2.1.1. ACA10- Informazioni generali.....	21
2.1.2. ACA10 - Tipologia di beneficiari.....	22
2.1.3. ACA10 - Criteri di ammissibilità.....	22
2.1.4. ACA10 - Impegni.....	23
2.1.5. ACA10 - Altri obblighi.....	34
2.1.6. - ACA10 - Principi e criteri di selezione.....	34
2.1.7. ACA10 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	35
2.1.8. ACA10 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	36
2.1.9. ACA10 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	36
2.2 SRA - ACA12 - COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE.....	38
2.2.1. ACA12- Informazioni generali.....	38
2.2.2. ACA12 - Tipologia di beneficiari.....	39
2.2.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità.....	39
2.2.4. ACA12 - Impegni.....	39
2.2.5. ACA12 - Altri obblighi.....	43
2.2.6. - ACA12 - Principi e criteri di selezione.....	43
2.2.7. ACA12 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	45
2.2.8. ACA12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	45
2.2.9. ACA12 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	46
2.3. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI.....	47
2.3.1. ACA17 - Informazioni generali.....	47
2.3.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari.....	47
2.3.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità.....	47
2.3.4. ACA17 - Impegni.....	48
2.3.5. ACA17 - Altri obblighi.....	50
2.3.6. ACA17 - Principi e criteri di selezione.....	50
2.3.7. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	51
2.3.8. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	51
2.3.9. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda.....	52
2.3.10. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	52
2.4 SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE.....	54
2.4.1. ACA22 - Informazioni generali.....	54
2.4.2. ACA22 - Tipologia di beneficiari.....	55
2.4.3. ACA22 - Criteri di ammissibilità.....	55
2.4.4. ACA22 - Impegni.....	55
2.4.5. ACA22 - Altri obblighi.....	61
2.4.6. ACA22 – Principi e criteri di selezione.....	61
2.4.7. ACA22 Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	62

2.4.8. ACA22 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	63
2.4.9. ACA22 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	64
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	66
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO.....	66
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda.....	66
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	67
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli.....	68
3.2.2. Domanda in modalità grafica.....	68
3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola.....	69
3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	70
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande.....	70
3.3.2. Domande di modifica.....	71
3.3.3. Rinuncia totale.....	71
3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore.....	72
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	72
3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	73
3.5.1. Formazione delle graduatorie.....	73
3.5.2. Gestione delle graduatorie.....	74
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	74
3.6.1. Principi generali dei Controlli.....	74
3.6.2. Controlli Amministrativi.....	75
3.6.3. Monitoraggio delle superfici.....	75
3.6.4 Controlli in loco.....	76
3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	77
3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	77
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	78
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	78
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	78
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	79
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	80
4.5. CONTATTI.....	85



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

- la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 ;

«domanda di aiuto »: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)» di cui al Capo II del regolamento (UE) 2021/2116;

«beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 ;
- «Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «cessione» : qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- (>M4)«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sestri d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;(<M4)
- «terreno a riposo» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
- «sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- «parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

(>M4) Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023; applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024. (<M4)

Il CSR 2023-2027 è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi di selezione per l'accesso all'aiuto dei vari interventi nonché include alcuni elementi condizionati all'approvazione delle proposte di modifica testuali e finanziarie al PSP avanzate dallo stesso Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) o dalla Regione Piemonte, di seguito elencati:

- L'intervento SRA-ACA17 è interessato dalla modifica richiesta alla Commissione UE dall'Autorità di gestione nazionale (AdG) Masaf - nell'ambito degli emendamenti contenuti nella quarta notifica (18/12/2023) ai sensi dell'art. 119, par. 9 del reg. (UE) 2021/2115. Trattasi del parametro tecnico di conversione dei capi ovini e caprini in Unità di Bestiame (UBA), utile all'assunzione degli impegni dell'intervento SRA-ACA17 qualora le aziende aderenti dispongano di tali animali che da "Ovini e caprini 0,15 UBA" diventerebbe "Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi 0,15 UBA";
- L'intervento SRA-ACA10 è interessato dalla modifica del criterio di ammissibilità CR05 richiesta alla Commissione UE dall'Autorità di gestione nazionale (AdG) Masaf - nell'ambito degli emendamenti contenuti nella terza notifica (16/08/2023), ai sensi dell'articolo 119.9 del reg. (UE) 2021/2115. La modifica, esclusivamente per le fasce erbacee (10.2.1), escluderebbe l'applicazione, ai fini dell'ammissibilità, del criterio di esistenza dell'infrastruttura nell'ambito della Superficie aziendale totale all'atto della presentazione delle domande di aiuto;
- L'intervento SRA-ACA22 è interessato da 3 richieste avanzate dall'AdG regionale consistenti in precisazioni in merito all'applicazione dell'intervento:
 - a) le sottoazioni 2.1 "Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia" e 2.2 "Area da mantenere costantemente allagata e non coltivata" dell'Azione 2) diverrebbero, a modifica approvata, non cumulabili sulla stessa superficie ma con possibilità di adesione su superfici aziendali diverse;
 - b) tra gli altri Criteri di ammissibilità "C02 Superficie minima coltivata a riso": le superfici associate agli impegni dell'Azione 2) Sottoazione 2.2, a partire dal secondo anno(nell'ambito di domande di pagamento), a modifica approvata, saranno ammissibili se l'anno precedente sono già state oggetto di impegno o, in caso contrario, se sono state coltivate a riso. Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento;
 - c) l'impegno I2.1.1 dell'Azione 2, Sotto-azione 2.1 "Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale", è stato integrato con una specificità regionale che prevede che nelle disposizioni attuative (bando) si definisca il rapporto minimo tra la lunghezza del fosso e la superficie della camera oggetto di impegno.

1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mirano gli interventi di sviluppo rurale identificati dal codice SRA e, in particolare, dal codice SRA-ACA in quanto trattasi di interventi Agro-Climatico-Ambientali, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono a dare risposta gli interventi/azioni oggetto del presente bando, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 12-8284 dell'11.03.2024 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per l'assunzione di impegni pluriennali ai sensi degli interventi Agro-climatico-ambientali oggetto delle presenti disposizioni:

SRA-ACA 10 "Supporto alla gestione di investimenti non produttivi",
 SRA-ACA12 "Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche",
 SRA-ACA 17 "Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica",
 SRA-ACA22 "Impegni specifici risaie".

La dotazione totale pubblica, pari ad € 21.999.750,00, è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle SRA ACA oggetto del presente bando, sono i seguenti:
 (>M6)

Codice intervento	Spesa pubblica totale (€)	di cui Quota regionale (€)
SRA-ACA10	922.500,00	164.112,75
SRA-ACA12	500.000,00	88.950,00
SRA-ACA17	827.250,00	147.167,77
SRA-ACA22	20.000.000,00	3.558.000,00
TOTALE	22.249.750,00	3.958.230,52

(<M6)

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo.

Al termine della presentazione delle domande di aiuto verrà stilata un'unica graduatoria per ciascun intervento, compresi SRA10-ACA 10, SRA-ACA 12 e SRA-ACA22, pur se costituiti al loro interno in più azioni in quanto condividono i principi e i criteri di selezione.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede relative alle SRA-ACA sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni degli interventi SRA-ACA sono assunti per una durata:

- di cinque anni per le SRA12-ACA12, SRA17-ACA17 e SRA22-ACA22 e decorrono dal 1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2028;
 - di cinque anni per la SRA10-ACA10 Azione 2 "Formazioni lineari erbacee" e decorrono dal 1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2028;
 - di 10 anni per la SRA10-ACA10, per le seguenti azioni:
 - Azione 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive;
 - Azione 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura;
 - Azione 10.4 - Prati umidi e Zone umide;
 - Azione 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua.
- e decorrono dal 1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2033.

Al termine del periodo di impegno (2023-2027) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono agli Interventi attivati con il presente provvedimento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione,
- B) condizionalità rafforzata,
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- D) condizionalità sociale.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Dal 2023 sono tenuti ad applicare la condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- a. pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b. pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

nel rispetto del regolamento (UE) 2021/2115.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

1. regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
 - (>M4) regolamento (UE) n. 2024/587 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
 - regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;(<M4)
2. decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021";
 - (>M4) decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
 - decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
 - decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024 prot. n. 0289235 (in via di pubblicazione) " Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024". (<M4)
3. Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della

PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020;

4. Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- a. *Clima e ambiente;*
- b. *Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;*
- c. *Benessere degli animali.*

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)

(art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

- Obblighi amministrativi;
- Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.

L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO**BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza**

- a. Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Sono vietati i livellamenti non autorizzati.

- b. Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

(>M4) **BCAA 6– Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri (<M4)**

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Sono esentate dall'obbligo le aziende:

1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

5. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

(>M4) Con D.M. del 28/06/2024 prot. n.0289235, viene introdotta in alternativa alla pratica della rotazione la diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.(<M4)

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8:

(>M4) Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.(<M4)

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- Regolazione e taratura delle attrezzature;
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- allegato 2 del DM n. 147385 del 9.03.2023.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

(>M4) Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.(<M4)

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate ai punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione delle azioni.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Interventi a superficie con appezzamenti fissi o variabili

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" o ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Interventi	Appezzamenti fissi	Appezzamenti variabili
SRA-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi	X	

ACA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	Azione 1 – Colture a perdere		X
	Azione 2 – Corridoi e Fasce	X	
ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica			X
ACA 22 Impegni specifici risaie			X

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento.

Riduzioni della superficie

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (Superficie Oggetto di Impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

1. Per gli interventi ad **appezzamenti fissi** gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo le seguenti tabelle:

1. Interventi quinquennali (SRA-ACA12 Azione2 e SRA-ACA10 Azione 2)

<i>Anno di impegno</i>	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno.(¹)
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno.(¹)
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. (¹)
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

2. Interventi decennali (SRA-ACA 10, Azioni 1, 3, 4 ed 8)

La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

II. Per gli interventi ad appezzamenti variabili (SRA-ACA12 Azione1, SRA-ACA17, SRA-ACA22), è possibile aumentare fino al 20% della SOI accertata il primo anno dal secondo all'ultimo anno, ma in ogni caso la somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quinto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

Sia per gli interventi ad appezzamenti fissi che per quelli ad appezzamenti variabili, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO**Durata del titolo di possesso**

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali" del PSP).

Più in particolare:

- in caso di **subentro totale** nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;
- in caso di **subentro parziale** chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

Conversione nel 2024 di impegni assunti nel 2023 ai sensi della SRA-ACA01

Per l'anno in corso è concessa la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA01, anche su parte della superficie, in impegni di SRA-ACA12 "Colture a perdere, corridoi ecologici fasce ecologiche" di cui al presente bando, presentando apposita domanda di aiuto (e di pagamento).

A prescindere dal periodo svolto ai sensi dell'intervento SRA01, dovrà essere effettuato il nuovo impegno ai sensi di SRA-ACA12 per tutta la durata da esso previsto.

Non è concessa, invece, la trasformazione dagli impegni di SRA-ACA01 nell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali", azione 1, sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema".

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, utile esclusivamente per l'intervento **SRA-ACA17**, ai fini del calcolo dei carichi di bestiame, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
(>M6) Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi (<M6)	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

(>M4) 1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.(<M4)

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

2.1.1. ACA10- Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici
OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale

E' previsto un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni di gestione di infrastrutture ecologiche, le cui caratteristiche sono indicate nelle azioni e sotto-azioni in cui si articola l'intervento.

Il Complemento per lo Sviluppo rurale della Regione Piemonte prevede l'attivazione delle seguenti azioni e sotto-azioni, tra quelle indicate nella scheda di intervento del Piano Strategico Nazionale della PAC:

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone

Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari

Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici

AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide

Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti

Sotto-azione 10.8.2 - Maceri

Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili

La numerazione delle azioni e delle sotto-azioni segue quella del Piano Strategico Nazionale della PAC.

I beneficiari possono aderire a una o più azioni fra quelle sopra indicate.

2.1.2. ACA10 - Tipologia di beneficiari

Per tutte le azioni e sotto-azioni del presente intervento, possono essere beneficiari:

C01 - Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”)

C02 - Altri gestori del territorio;

C03 - Enti pubblici gestori di aziende agricole;

C04 - Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei precedenti criteri.

2.1.3. ACA10 - Criteri di ammissibilità

Per tutte le azioni e sotto-azioni del presente intervento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:

(>M6)

C05 - Esistenza dell’infrastruttura ecologica nell’ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all’atto della presentazione della domanda di sostegno.

Fanno eccezione le fasce erbacee (Infrastruttura ecologica 10.2.1). (<M6)

C06 - La superficie minima di impegno deve essere pari ad almeno 0,2 ettari (non si pone un limite alla superficie massima).

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità specifici per ciascuna azione/sotto-azione

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	
10.1.1 Fasce Tampone	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.1.2 Siepi o Filari	
10.1.4 Alberi isolati	
10.2. Formazioni lineari erbacee	
10.2.1 Fasce erbacee	Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate.(2)
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura	
10.3.1 Boschetti Naturalistici	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.4. Prati umidi e Zone umide	
10.4.2 Zone umide	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	
10.8.1 Stagni e Laghetti	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.8.2 Maceri	
10.8.3 Risorgive e fontanili	

- (1) non essendo stati ancora realizzati investimenti con il sostegno dell'intervento SRD04B, potranno essere oggetto del presente bando soltanto gli investimenti finanziati dall'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022 o dalla misura 216 del PSR 2007-2013.
- (2) le fasce inerbite associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all'Azione 10.1 sono considerate nell'ambito di tale azione.

2.1.4. ACA10 - Impegni

Per tutte le azioni dell'intervento durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse. Pertanto l'intervento è applicabile, su tutto il territorio regionale, ad **appezzamenti fissi**. E' fatta salva la possibilità di estendere l'impegno a ulteriori superfici; gli eventuali aumenti potranno essere finanziati entro il limite indicato nelle disposizioni comuni.

La **durata** degli impegni è di 10 anni, a eccezione della sotto-azione 10.2.1 (formazioni lineari erbacee) che ha durata quinquennale.

Le fasce di rispetto erbacee associate alle formazioni lineari arboreo/arbustive rientrano nell'ambito di tale azione e hanno durata decennale.

Ogni annualità di impegno è riferita a un anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre.

I pagamenti sono accordati a condizione che siano rispettati gli impegni di seguito elencati, che vanno oltre le condizioni indicate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di un impegno può comportare la violazione di pertinenti norme di condizionalità o requisiti minimi. Le schede sottostanti riportano per ciascun impegno le norme di condizionalità e i requisiti minimi individuati come pertinenti nella scheda di intervento del PSP.

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture:

Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone:

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, in monofilare o plurifilare, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale o il reticolo idrografico.

Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari:

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate.

Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati:

Elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Per tutte le formazioni arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1, devono essere rispettati i seguenti impegni:

Impegni Azione 10.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>I01.1 – Mantenere le formazioni arboreo-arbustive;</p>	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.</p> <p>BCAA 8 La norma prevede il divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>

<p>I01.2 – Eseguire, secondo quanto di seguito specificato i seguenti interventi di manutenzione attiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.1 (fasce tampone) e 10.1.2 (siepi e filari), mantenere la densità della formazione lineare con reintegrazione delle eventuali fallanze. Nella scelta delle specie per la reintegrazione seguire il criterio sotto indicato, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte; - contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invasive; - potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura; 	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.</p> <p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
---	---

Le fallanze devono essere reintegrate entro la primavera successiva, impiegando specie indicate nel progetto approvato per l'elemento in questione.

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Le potature di formazione o mantenimento, ove opportune, devono essere effettuate evitando il periodo dal 1° marzo al 15 agosto; i residui di potatura devono essere asportati entro il 15 marzo

<p>I01.3 – divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);</p>	<p>BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua.</p> <p>CGO 7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
--	--

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

<p>I01.4 – divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;</p>	<p>CGO 2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua.</p> <p>RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua</p> <p>D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di</p>
--	---

	<p>depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
--	---

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

<p>I01.5 – divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive;</p>	<p>BCAA 8 La norma prevede il divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
<p>I01.6 – controllare le infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p> <p>Per tutte le formazioni arboreo/arbustive è richiesta una fascia erbacea di rispetto, inclusa nella superficie oggetto di impegno, in cui sono consentiti sfalci e trinciature evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>Le superfici interessate devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	<p>BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. CGO 7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>

La fascia erbacea di rispetto deve avere una larghezza di 2-4 metri, fatti salvi i casi motivati in cui sia stata ammessa una larghezza inferiore a 2 metri nel progetto approvato. Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 m sono escluse dall'aiuto.

Al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica, gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee:

Formazioni lineari costantemente inerbite con specie prative interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate. Tali fasce erbacee devono essere ben distinguibili da eventuali superfici prative contigue coltivate. L'impegno è di durata quinquennale.

Le fasce erbacee associate alle formazioni lineari arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1 rientrano nella superficie oggetto di tale azione e richiedono un impegno di durata decennale e il mantenimento dell'ampiezza prevista nel progetto approvato.

<p>Impegni Azione 10.2</p>	<p>Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.</p>
<p>I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le seguenti disposizioni attuative, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea</p>	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai</p>

	<p>corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p> <p>BCAA 8</p> <p>a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi</p>
--	--

L'inerbimento dev'essere ottenuto da semente di specie autoctone comprendenti:

- sole graminacee, quali Festuca (*Festuca arundinacea* L.), Erba mazzolina (*Dactylis glomerata* L.) ed Erba fienarola (*Poa pratense* L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (*Lolium perenne* L.) o Loiessa (*Lolium multiflorum* L.) per garantire una rapida copertura iniziale;
- oppure graminacee in consociazione con leguminose: Trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.) Trifoglio pratense (*Trifolium pratense* L.), Erba medica (*Medicago sativa* L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (*Onobrychis viciifolia* L.), Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.), Sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

La semina deve essere effettuata entro il 15 maggio del primo anno di impegno.

La quantità di seme per ettaro deve essere pari a quella indicata dal produttore della semente.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

(>M1) La documentazione di acquisto della semente, comprensiva dei cartellini del produttore del seme, deve essere allegata alla domanda di aiuto e conservata in azienda per tutto il periodo di impegno. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile). (<M1)

<p>I02.2 – Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri</p>	<p>BCAA 4</p> <p>b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p> <p>BCAA 8</p> <p>a) destinare a elementi non</p>
---	---

	produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi
<p>La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. (>M1) Si tratta di una fascia inerbita realizzata come impegno volontario, su superfici non vincolate al rispetto della BCAA4, impegno b). Con riferimento alla rete idraulica aziendale e/o interaziendale o al reticolo idrografico, l'azione applica i criteri adottati dalla stessa BCAA4 al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, ossia il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari per una fascia di ampiezza pari a 5 metri e la costituzione e il mantenimento di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari almeno a 5 metri. Analogamente a quanto previsto dalla BCAA4, la larghezza della fascia inerbita oggetto dell'azione è misurata dal ciglio di sponda del tratto della rete idraulica aziendale e/o interaziendale o del reticolo idrografico. Tra la fascia inerbita e il tratto adiacente della rete idraulica o del reticolo idrografico non deve essere interposto un argine. Si raccomanda di garantire la massima linearità della fascia inerbita, conseguibile adottando la larghezza minima prevista, distribuendo la superficie oggetto di impegno in modo interessare la rete idraulica o il reticolo idrografico per la maggior lunghezza possibile. (<M1)</p>	
<p>I02.3 – Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p>	
<p>Gli sfalci e trinciature devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio</p>	
<p>I02.4 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);</p>	<p>BCAA 4 a) Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari; CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
<p>I02.5 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;</p>	<p>CGO 2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006</p>

	disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10
I02.6 – Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive;	

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicatione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

I02.7 – Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame;	
I02.8 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici

Formazioni a prevalente finalità naturalistica, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Piemonte. L'estensione di queste formazioni deve essere inferiore ai 2.000 mq e/o di larghezza media inferiore a 20 metri.

Impegni Azione 10.3	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.								
<p>I03.1 Mantenimento della densità vegetazionale dei soggetti arboreo/arbustivi che compongono i boschetti oggetto di impegno, secondo i criteri previsti nel progetto approvato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Densità (piante/ha)</th> <th>Sesto di impianto indicativo (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750-900</td> <td>3,5x3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro</td> </tr> <tr> <td>901-1.300</td> <td>3x3 se 901-1300 di densità piante per ettaro</td> </tr> <tr> <td>1.301-2.000</td> <td>3x2 se 1301-2000 di densità piante per ettaro</td> </tr> </tbody> </table>	Densità (piante/ha)	Sesto di impianto indicativo (m)	750-900	3,5x3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro	901-1.300	3x3 se 901-1300 di densità piante per ettaro	1.301-2.000	3x2 se 1301-2000 di densità piante per ettaro	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
Densità (piante/ha)	Sesto di impianto indicativo (m)								
750-900	3,5x3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro								
901-1.300	3x3 se 901-1300 di densità piante per ettaro								
1.301-2.000	3x2 se 1301-2000 di densità piante per ettaro								
<p>I03.2 In caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione dei boschetti oggetto dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da cartellino del Produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte;</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>								

Le fallanze devono essere reintegrate entro la primavera successiva, impiegando specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione del boschetto.

<p>I03.3 – Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
<p>I03.4 – Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

<p>I03.5 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
--	---

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

<p>I03.6 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>CGO 2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
--	--

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

<p>I03.7 – Nella fascia erbacea di rispetto sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
--	---

Gli sfalci e trinciature della fascia di rispetto inerbita devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

I03.8 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10
--	--

Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide:

Superfici in zone umide, compresi gli elementi naturali o semi-naturali che le delimitano.

Impegni Azione 10.4	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
I04.1 – Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato. La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto.	BCAA 2 Divieto di lavorazioni profonde su superfici agricole ricadenti in zone umide e torbiere BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche

Dev'essere assicurato il controllo della portata, dell'idroperiodo e dei livelli idrici.
E' vietato l'utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.

I04.2 – Asportare l'erba sfalciata;	
--	--

Effettuare il contenimento dei canneti tramite sfalcio per impedirne l'interramento almeno una volta ogni due anni, con rimozione della biomassa sfalciata per evitarne l'accumulo in alveo.

I04.3 – Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti	BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche
---	--

E' richiesta la sistemazione e la pulizia degli argini, qualora previsti dal progetto approvato, al fine di mantenere la loro forma e funzionalità per tutto il periodo di impegno.

I04.4 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta
I04.5 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n.	CGO 2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua BCAA 4

152/2006;	<p>a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
104.7 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere	<p>D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti:

superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante

Sotto-azione 10.8.2 - Maceri:

superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;

Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili:

superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante

Impegni Azione 10.8	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
108.1 – Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative;	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
108.2 – Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica	

Gli sfalci e trinciature della fascia di rispetto inerbita devono essere effettuate evitando il periodo

fra il 1° marzo e il 31 luglio.

<p>I08.3 – Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno: la sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento (ad esclusione di Risorgive e Fontanili). In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva;</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi; b) divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>
<p>I08.4 – Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali;</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

<p>I08.5 – Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici;</p>	<p>CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p>
<p>I08.6 – Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva;</p>	
<p>I08.7 – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali);</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
<p>I08.8 – Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;</p>	<p>CGO 2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua BCAA 4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua</p>

	<p>D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura</p> <p>D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
<p>108.9 – Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	<p>D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>

2.1.5. ACA10 - Altri obblighi

Il pagamento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.1.6. - ACA10 - Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024.

P01 - Principio di selezione: Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SOI ricadente in aree protette e/o in aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 3 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > del 50%: 10 punti
Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")		
Eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite)		
P02 - Principio di selezione: Aree caratterizzate da criticità ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SOI ricadente in ZVN: >5% e fino al 20%: 2 punti >20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 1)	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media

	6 del d.lgs. 150/2012	>5% e fino al 20%: 2 punti >20% e fino al 50%: 4 punti >50%: 6 punti 2) Classe di vulnerazione alta >5% e fino al 20%: 4 punti >20% e fino al 50%: 6 punti >50%: 8 punti Nel caso di ricadenza dei terreni in parte nella classe 1) e in parte nella classe 2) al massimo verranno assegnati 8 punti
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SOI ricadente in aree rurali ad agricoltura intensiva: >5% e fino al 20%: 1 punto >20% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 3 punti
Zona altimetrica di pianura	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono in zona altimetrica di pianura	% della SOI ricadente in aree di pianura: >5% e fino al 20%: 1 punto >20% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile <i>a seguito della loro eventuale revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale</i>	Criterio non applicabile al presente bando, in assenza della completa revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili
P03 - Principio di selezione: Entità della superficie soggetta a impegno		
Criterio di selezione	Punteggio	
Entità della superficie soggetta a impegno rispetto alla SAU	Il punteggio aumenta con il crescere del rapporto fra la SOI e la SAU aziendale	rapporto tra la SOI e la SAU aziendale (*): > 0,5% e fino al 1%: 3 punti > 1% e fino al 3%: 5 punti > 3% e fino al 10%: 10 punti > 10%: 12 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale
P04 - Principio di selezione: Enti gestori delle aree protette, IAP e Coltivatori diretti		
Criterio di selezione	Punteggio	
Enti gestori di aree protette, IAP e coltivatori diretti	Domande presentate da: - Enti gestori di Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province (1) - Imprenditori agricoli professionali (IAP) e Coltivatori diretti	Titolare o legale rappresentante: - Ente gestore area protetta: 2 punto - IAP o coltivatore diretto: 5 punti
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato		

- (1) quali Enti gestori di aree protette sono presi in considerazione :
- gli Enti gestori dei Parchi nazionali nel territorio piemontese;
 - Soggetti gestori delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale di cui all'art. 12 del disposto vigente della L.R. 19 del 29.06.2009 e ss.mm.ii.

2.1.7. ACA10 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Infrastrutture ecologiche	euro/ettaro anno
10.1. Formazioni arboree/ arbustive	1.500
10.2. Formazioni lineari erbacee	1.400
10.3. Boschetti nei campi	1.600
10.4. Zone umide	1.700
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	1.400

2.1.8. ACA10 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.1.8.1 Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

L'intervento ACA10 può essere attivato in aziende aderenti anche ad altri interventi SRA del CSR 2023-2027, ma non può essere cumulato con tali interventi sulla stessa superficie.

2.1.8.2 Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento può essere applicato in aziende aderenti a operazioni agro-climatico-ambientali del periodo di programmazione 2014-2022 ancora in corso di impegno, ma non può essere cumulato con tali operazioni sulla stessa superficie. In particolare non è ammesso il cumulo con l'azione 10.1.7/1, che nella precedente programmazione sosteneva la manutenzione di elementi naturaliformi dell'agro-ecosistema.

2.1.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento non è cumulabile su una stessa superficie con eco-schemi.

2.1.9. ACA10 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

1.1.	DEFINIZIONI
1.2.	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
1.3.	FINALITÀ DELLE SRA ACA
1.4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
1.5.	PREMI CONCEDIBILI
1.6.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1.7.	DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
1.8.	REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
1.9.	CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1.10.	DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
1.11.	VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
1.12.	ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
1.13.	DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
1.14.	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.2 SRA - ACA12 - COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

2.2.1. ACA12- Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'*Obiettivo specifico 6*, promuove pratiche agricole che esplicano un benefico effetto sulla biodiversità e tendono in particolare a creare o ripristinare condizioni favorevoli alla sussistenza, allo sviluppo e all'attività riproduttiva della fauna selvatica, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali del territorio e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più idoneo anche per specie di interesse conservazionistico.

L'intervento contribuisce anche all'*Obiettivo specifico 5*, in quanto il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce a un uso sostenibile dei pesticidi e a una migliore gestione dei nutrienti, favorendo la tutela della qualità delle acque. Il mantenimento di aree inerbite, inoltre, tende a preservare e ripristinare la fertilità, e la struttura e il tenore di sostanza organica dei suoli e a ridurre il rischio di erosione diminuendo l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrastando i fenomeni di ruscellamento superficiale.

L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono l'impegno di destinare parte della superficie aziendale alla semina di colture a perdere o alla costituzione di fasce e corridoi ecologici. Esso si articola nelle seguenti azioni:

Azione 12.1: Colture a perdere

Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche

Le due azioni sono tra loro alternative, vale a dire che non sono applicabili sulle stesse superfici.

La **durata** del periodo di impegno è di cinque anni.

Le singole annualità dell'impegno sono riferite all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

2.2.2. ACA12 - Tipologia di beneficiari

Per entrambe le azioni i beneficiari sono:

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”)

CR02 – Altri gestori del territorio;

CR03 – Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.2.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

CR04 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.

CR06 – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

(>M1) Ai fini del presente bando sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009). Non vengono considerate nell'ambito del presente bando le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, in attesa della loro completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale. (<M1)

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.>>

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

CR05 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.

2.2.4. ACA12 - Impegni

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 12.1 - Colture a perdere

Per l'azione 12.1 i **terreni oggetto di impegno possono variare negli anni** durante il periodo vincolativo in funzione della rotazione colturale, rispettando però l'entità della superficie a impegno indicata nella domanda nella prima annualità, fatta salva la flessibilità prevista nella parte generale (par. 1.11).

Impegni Azione 12.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>I01.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi;</p>

L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.

<p>I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili come colture a perdere.</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi;</p>
--	---

Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: *frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, veccia, favino, pisello, pisello proteico, colza, ravizzone, girasole*. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15/5. Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.

La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.

(>M1) La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).(<M1)

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del

regolamento (UE) 2017/625”.

<p>I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all’art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).</p>	<p>RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d’acqua D.lgs 99/1992 disciplina l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
<p>I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
<p>I01.5 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.</p>	

AZIONE 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

L’Azione 12.2 si applica a **parcelle fisse**; pertanto devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate nella domanda di sostegno. E’ fatta salva la possibilità di estendere l’impegno (anche al fine di non ridurre la sua incidenza sulla SAU); gli eventuali aumenti, tuttavia, potranno essere finanziati fino al limite indicato nelle disposizioni comuni.

Impegni Azione 12.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>I02.1 – Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche).</p>	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs 152/2006. L’impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico “buono” o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p>

L’incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU aziendale non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell’istruttoria della domanda di aiuto.

Le parcelle o strisce oggetto di impegno, situate ad almeno 30 metri di distanza l’una dall’altra, devono avere un’estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m.

Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.

<p>102.2 – Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili.</p>	
--	--

Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

(>M1) La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alla domanda di aiuto e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).(<M1)

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

<p>102.3 – Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2);</p>	<p>RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>
<p>102.4 – Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;</p>	<p>CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>
<p>102.5 – Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti;</p>	<p>Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione</p>
<p>102.6 – Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";</p>	<p>Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione</p>

102.7 – Mantenere un registro delle operazioni colturali.	CGO 7 Registrare i trattamenti fitosanitari
---	---

2.2.5. ACA12 - Altri obblighi

Ill pagamenti sono condizionati anche al rispetto dei seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.2.6. - ACA12 - Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024.

P01 - Principio di selezione: Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	
Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")	% della SOI ricadente in aree protette e/o in aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > del 50%: 8 punti	
Eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite)		
P02 - Principio di selezione: Aree caratterizzate da criticità ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	
Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	% della SOI ricadente in ZVN: >5% e fino al 20%: 2 punti >20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti	
	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media >5% e fino al 20%: 2 punti >20% e fino al 50%: 4 punti >50%: 6 punti 2) Classe di vulnerazione alta >5% e fino al 20%: 4 punti >20% e fino al 50%: 6 punti >50%: 8 punti	

		In caso di ricadenza dei terreni in parte nella classe 1) e in parte nella classe 2) verranno assegnati al massimo 8 punti
Aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SOI ricadente in aree rurali ad agricoltura intensiva: >5% e fino al 20%: 1 punto >20% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 3 punti
Zona altimetrica di pianura	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono in zona altimetrica di pianura	% della SOI ricadente in aree di pianura: >5% e fino al 20%: 1 punto >20% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile <i>a seguito della loro eventuale revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale</i>	Criterio non applicabile al presente bando, in assenza della completa revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili

P03 - Principio di selezione: Entità della superficie soggetta a impegno

criterio di selezione	Punteggio	
Entità della superficie soggetta a impegno rispetto alla SAU a seminativi	Il punteggio aumenta con il crescere del rapporto fra la SOI e la SAU aziendale a seminativi	rapporto tra la SOI e la SAU aziendale a seminativi (*) : > 2% e fino al 4%: 3 punti > 4% e fino al 7%: 5 punti > 7% e fino al 10%: 10 punti > 10%: 12 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale

P04 - Principio di selezione: Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi

criterio di selezione	Punteggio	
Adesione a: <i>Interventi del PSR 2014-2022:</i> 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema); 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) <i>Interventi del PSR 2023-2027:</i> SRD04-B (elementi naturaliformi dell'agroecosistema); SRA-ACA10 (gestione attiva di infrastrutture ecologiche);	A – Domande di imprese che hanno in corso impegni relativi : - all'operazione 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) per la programmazione 2014-2022; -all'intervento SRA-ACA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) per la programmazione 2023-2027. B – Domande di imprese che non rientrano nel punto A ma che ai sensi : - dell'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022 e/o - dell'intervento SRD04-B (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali), per la programmazione 2023-2027 sono titolari di una domanda (o più domande) risultata liquidata (risultate liquidate) o almeno approvata (approvate) con esito positivo o parzialmente positivo. (1)	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso degli interventi 10.1.7/1 e/o SRA-ACA10 e la SAU aziendale (*): >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 4 punti > 3% e fino al 10%: 6 punti >10%:8 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale B – In caso di una o più domande per la realizzazione di investimenti non produttivi (4.4.1 e/o SRD04-B (**), riguardanti soltanto 1 dei seguenti tipi di interventi: - realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree - realizzazione di zone umide - installazione di strutture per la fauna selvatica - installazione di strutture per la fruizione pubblica : 2 punti; o riguardanti almeno 2 degli interventi citati: : 4 punti (**) non si considerano le domande 4.4.1

	e/o SRD04-B oggetto di rinuncia o di revoca totale. L'attribuzione del punteggio A esclude l'assegnazione del punteggio B e viceversa.
P05 - Principio di selezione: Altri criteri soggettivi	
A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato	

(1) Non essendo stati ancora finanziati investimenti ai sensi dell'intervento SRD04-B, per il presente bando possono essere considerati soltanto investimenti relativi all'operazione 4.4.1 della programmazione 2014-2022.

2.2.7. ACA12 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Azione	euro/ettaro anno
12.1. Colture a perdere	1.200
12.2. Corridoi e fasce ecologiche	1.200

2.2.8. ACA12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.2.8.1 Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

L'intervento ACA12 può essere attivato in aziende aderenti anche ad altri interventi SRA del CSR 2023-2027.

(>M4) Il cumulo di aiuti sulla medesima superficie, tuttavia, si può verificare soltanto fra l'azione 12.1 (colture a perdere) e gli interventi agro-climatico-ambientali SRA03 (semina su sodo, minima lavorazione), SRA04 (apporto sostanza organica "solo letame"), SRA06 (cover crops) e SRA13.2 (gestione effluenti palabili), al fine di favorire la conservazione della fertilità, struttura e qualità del suolo e la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera.(<M4)

L'azione 12.2 (*corridoi e fasce ecologiche*) non può essere cumulata sulla stessa superficie con altri interventi agro-climatico-ambientali del periodo di programmazione 2023-2027.

Nei principi di selezione è prevista una priorità per le imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi.

2.2.8.2 Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento ACA12 non può essere cumulato sulla stessa superficie con interventi agro-climatico-ambientali del periodo di programmazione 2014-2022.

2.2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento non è cumulabile su una stessa superficie con eco-schemi (incluso l'Ecoschema 5).

2.2.9. ACA12 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

1.1.	DEFINIZIONI
1.2.	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
1.3.	FINALITÀ DELLE SRA ACA
1.4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
1.5.	PREMI CONCEDIBILI
1.6.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1.7.	DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
1.8.	REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
1.9.	CRITERI DI AMMISSIBILITA'
1.10.	DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
1.11.	VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
1.12.	ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
1.13.	DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
1.14.	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.3. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

2.3.1. ACA17 - Informazioni generali

Nelle zone di pascolo spesso è presente fauna selvatica che può attaccare gli animali allevati. Occorre quindi adottare misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali. L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia, l'uso di specifiche recinzioni anti-predazione (fisse semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, contrastando il progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

Negli ultimi anni nei pascoli si sono anche verificate varie situazioni, come la contrazione degli spazi pascolivi aperti, la scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche a essi legate, con conseguente perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli, quindi, salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento, viene assicurata la conservazione della biodiversità floristica e, con essa, il tipico paesaggio. Si ritiene, pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l'impatto sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità. L'intervento in oggetto prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica in aree con presenza di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi eco-sistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.3.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono gli allevatori singoli o associati di bovini, equidi, ovini o caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

2.3.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono i seguenti:

- possedere un codice allevamento attivo in BDN;
- possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento;

- la superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro;
- avere i cani da guardiania che devono essere iscritti all’anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la difesa del bestiame: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei;
- disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;
- effettuare un periodo di pascolamento e/o di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell’operazione 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani” del PSR 2014 - 2022 all’ultimo anno di impegno nel corso del 2023 (che concludono gli impegni il 14.05.2024), in quanto non sussiste sovrapposizione per il periodo di svolgimento degli impegni che vengono attuati nell’anno di presentazione della domanda 10.1.6.

2.3.4. ACA17 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all’art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L’impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Per l’intervento in oggetto, **l’impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali	<p>RMBA I Requisiti minimi relativi al benessere animale prevedono che gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti.</p> <p>CGO 11 Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Nell’allegato al D.Lgs., al punto 12, si prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Il D.Lgs., quindi, fornisce una indicazione di massima per la protezione degli allevamenti, che, trattandosi di una norma obbligatoria di</p>

	base, richiede azioni minime, che non fanno cenno alcuno alla guardiania sia operata da personale che da cani ma fanno esclusivamente cenno ad un riparo
--	--

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili anti-lupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantire una migliore gestione	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

L'effettivo pascolamento dei capi dichiarati in domanda sarà verificato in fase di istruttoria, anche tramite Banche dati disponibili.

Gli spostamenti sono da intendersi come numero totale rispetto ai giorni di pascolo (es. 6 spostamenti in 60 giorni di pascolo) e in funzione delle condizioni meteorologiche e dello stato del cotico erboso.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi, è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

I microchip dei cani dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di aiuto.

Il rapporto di 1 cane ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani, è specificato secondo la seguente tabella:

N° CANI	N° MINIMO DI CAPI	N° MASSIMO DI CAPI
2	1	299

3	300	399
4	400	499
5	500	599
6	600	699
7	700	799
8	800	>800

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.	

La polizza assicurativa di cui sopra deve essere attiva alla presentazione della domanda e deve coprire danni provocati a terzi anche al di fuori della sede aziendale.

La presenza di questa copertura assicurativa e il relativo importo dovranno essere evidenziati nella polizza e separati da eventuali altre garanzie.

2.3.5. ACA17 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);

003 – Requisito minimo in materia di benessere animale.

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.3.6. ACA17 - Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel CSR	Criteri di selezione
Allevamenti in aree con pregresse preda-	In fascicolo almeno una particella a pascolo o

zioni da grandi carnivori	prato pascolo di un Comune con pregresse predazioni. <u>5 punti</u>
Principi di priorità in funzione della specie/razza allevata: priorità agli allevamenti di ovicapri	<u>5 punti</u> agli ovi-capri
Allevamenti montani, considerato il fatto che in alpe le predazioni avvengono con maggiore frequenza	Sede aziendale in comune montano. <u>3 punti</u>
<u>A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato</u>	

2.3.7. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti.

Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell'intervento.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati in base alla tipologia di pascolamento:

Pascolamento	Premio/ettaro/anno
Stanziale	50 euro/ha/anno
Misto tra stanziale e alpeggio	60 euro/ha/anno
Alpeggio	80 euro/ha/anno

Si intende per pascolamento:

- Stanziale: il pascolamento effettuato in una sola zona altimetrica e vicino alla sede aziendale;
- Misto tra stanziale e alpeggio: il pascolamento effettuato su più zone altimetriche;
- Alpeggio: il pascolamento effettuato solo in montagna da aziende non stanziali.

Si applica, inoltre, la degressività del pagamento, ossia un meccanismo che con il crescere della superficie riduce la percentuale di riconoscimento del sostegno:

- fino a 100 ettari: 100%;
- da 101 a 200 ettari: 70%;
- oltre 200 ettari: 40%.

Al fine di non sovra-compensare i maggiori costi, può essere pagato al massimo 1 ettaro per UBA al pascolo.

2.3.8. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.3.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema ECO-1 e con la SRA08 Azione 3 "Gestione sostenibile dei pascoli permanenti". Non è cumulabile con altri interventi o eco-schemi.

2.3.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari delle domande di pagamento o prolungamento a valere su operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, possono aderire all'intervento ACA17, con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

L'ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie esclusivamente con 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" della programmazione regionale 2014-2022.

2.3.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA17 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema ECO-1 "Benessere animale", posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

2.3.9. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- a dimostrazione dell'appartenenza dei cani alle razze canine di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre e ad associare alla domanda:
 - .1. **copia del certificato ufficiale (pedigree)**, per i soggetti iscritti al Libro genealogico;
 - .2. **certificazione di tipicità**, per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico.

Tale certificazione viene rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, e individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta.
- **Polizza di assicurazione** per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.

La documentazione di seguito specificata, la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, in seguito ad un evento:

- **comunicazione di sostituzione dei cani**, che deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dall'evento;
- **certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione citata in precedenza.

2.3.10. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

1.1.	DEFINIZIONI
1.2.	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
1.3.	FINALITÀ DELLE SRA ACA
1.4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
1.5.	PREMI CONCEDIBILI
1.6.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1.7.	DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
1.8.	REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
1.9.	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
1.10.	DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
1.11.	VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
1.12.	ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
1.13.	DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
1.14.	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.4 SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAI E

2.4.1. ACA22 - Informazioni generali

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l'alimentazione. Tale coltura svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, allagate prevalentemente fra l'autunno e la primavera, posizionandosi lungo le rotte migratorie. I popolamenti animali e vegetali delle risaie, tuttavia, sono stati condizionati dall'evoluzione delle tecniche colturali verificatesi nel corso dei decenni. Dalla sommersione delle camere di risaia effettuata poco prima del trapianto manuale, con una profondità di alcune decine di centimetri mantenuta fino al prosciugamento poco prima della raccolta, si è infatti passati all'adozione di profondità inferiori rese possibili dalla precisione del livellamento, riducendo le esigenze idriche della coltura. Inoltre, il differimento della prima sommersione e le ripetute fasi di asciutta hanno determinato sia una "competizione" nell'uso dell'acqua con altre colture dello stesso periodo, sia il rischio di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici impossibilitati a completare, fra un'asciutta e l'altra, le fasi del ciclo biologico che necessitano dell'ambiente sommerso.

Al fine di favorire la biodiversità delle risaie, l'intervento ACA22 favorisce la semina in acqua in modo da garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso, a beneficio della biodiversità dell'avifauna e di un utilizzo più razionale dell'acqua tra le principali colture (Azione 1); esso promuove inoltre il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua all'interno delle camere di risaia, in modo da mitigare le conseguenze negative delle asciutte e favorire il soddisfacimento delle necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti, consentendo agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le fasi in cui la sommersione viene interrotta (Sotto-Azioni 2.1 e 2.2).

A favore dei beneficiari che assumono volontariamente gli impegni, di durata quinquennale, è previsto un pagamento annuale per ettaro a titolo di compensazione dei minori ricavi e/o dei maggiori costi sostenuti.

L'obiettivo strategico dell'intervento corrisponde a un'esigenza rilevante per il territorio regionale e consiste principalmente nel sostenere la conservazione della biodiversità degli ambienti risicoli.

Obiettivi	Esigenze
OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

(>M6)

L'intervento si articola in due azioni tra loro combinabili (ove compatibili) sulla stessa superficie:

Azione 1) Semina in acqua.

Azione 2) Riserva d'acqua per la biodiversità degli organismi acquatici:

- **sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni** all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;
- **sotto-azione 2.2: Mantenimento di una superficie costantemente allagata e non coltivata.** In alternativa alla realizzazione del fosso di cui alla sotto-azione 2.1, è possibile mantenere

costantemente allagata e non coltivata una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente.

Le sottoazioni 2.1 e 2.2 non sono cumulabili sulla stessa superficie, ma è possibile aderire alle due sottoazioni su superfici aziendali diverse. (<M6)

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante **Impegni aggiuntivi** (facoltativi) che richiedono il mantenimento in campo delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

2.4.2. ACA22 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);

2.4.3. ACA22 - Criteri di ammissibilità

CR02 – Superficie minima coltivata a riso:

Azione 1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e almeno pari a 1.000 m².

(>M6)

Le superfici associate agli impegni dell'azione 2) Sottoazione 2.2, a partire dal secondo anno (nell'ambito di domande di pagamento) possono essere già state oggetto di impegno l'anno precedente o, in caso contrario, nell'anno precedente devono essere state coltivate a riso. Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento. (<M6)

2.4.4. ACA22 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni di seguito specificati, che oltrepassano le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

La **durata** del periodo di impegno è di 5 anni (con possibilità di prolungamento al termine del primo periodo di impegno). Le singole annualità di impegno sono riferite all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Se nell'ultimo anno di applicazione dell'intervento sono applicati impegni aggiuntivi che si protraggono oltre l'anno solare di riferimento (mantenimento delle stoppie nel periodo autunnale o sommersione invernale della risaia), la durata dell'impegno si prolunga nell'anno seguente fino al termine del periodo di attuazione dell'impegno aggiuntivo.

Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della rotazione del riso.

AZIONE 1 (semina in acqua)

I1.1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.	<p>CGO 1 a) è richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.</p> <p>La pratica ordinaria prevede la semina in asciutta, con successiva sommersione allo stadio di inizio accestimento-</p>

(>M4) (>M5) Entro il 24/09/2024 di ogni anno del periodo di impegno devono essere trasmesse, tramite l'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione della domanda:(<M4) (<M5)

- la denuncia della superficie investita a riso comprendente le informazioni richieste dall'Ente Nazionale Risi, in cui sia specificata in particolare la modalità di "semina in acqua";
- la documentazione relativa alla richiesta rivolta al Consorzio irriguo per la disponibilità dell'acqua necessaria per la semina nella camera sommersa o dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno.

SOTTOAZIONE 2.1 (realizzazione di un fosso nella camera di risaia)

I2.1.1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.</p>	<p>CGO 1 a) è richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.</p> <p>La pratica ordinaria non prevede la rinuncia alla produzione su parte della camera di risaia, per destinarla allo scavo di un fosso finalizzato esclusivamente alla tutela della biodiversità.</p>

(>M6) Il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno, in ognuna delle camere interessate, deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie della camera.<M6)

In ogni anno del periodo di impegno il fosso deve rimanere pieno d'acqua nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera e l'asciutta di pre-raccolta. Anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nel fosso oggetto di impegno almeno dal 30 maggio.

Il beneficiario deve predisporre una planimetria catastale delle camere di risaia oggetto di impegno, aggiornata annualmente qualora necessario, in cui sia riportata la localizzazione e la lunghezza dei fossi da mantenere allagati e la localizzazione degli argini inerbiti.

Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sui fossi oggetto dell'intervento, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità dei fossi, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.

I2.1.2 – - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.</p>	<p>CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari</p> <p>Nella pratica ordinaria gli argini non vengono mantenuti inerbiti, ma sottoposti a diserbo chimico</p>

L'argine inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con quello lungo il quale è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno.

In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (*Festuca arundinacea* L.), Erba mazzolina (*Dactylis glomerata* L.) ed Erba fienarola (*Poa pratense* L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (*Lolium perenne* L.) o Loiessa (*Lolium multiflorum* L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.) Trifoglio pratense (*Trifolium pratense* L.) ed Erba medica (*Medicago sativa* L.).

Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio.

Qualora nell'argine da mantenere inerbito siano presenti specie protette dalle direttive "Natura 2000", devono essere osservate le norme specifiche per la loro tutela.

SOTTO AZIONE 2.2 (risaia in sommersione non coltivata)

In alternativa alla sotto-azione 2.1 i beneficiari possono aderire agli impegni della sotto-azione 2.2.

I2.2.1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.	In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria, che non prevede di sottrarre alla produzione, per esclusive finalità naturalistiche, parte della superficie aziendale in precedenza coltivata a riso.

I2.2.2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di pre-raccolta).	<p>CGO 1 a) è richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.</p> <p>La pratica ordinaria non prevede la rinuncia alla produzione su una superficie in precedenza coltivata a riso, da mantenere costantemente sommersa per esclusive finalità naturalistiche.</p>

I2.2.3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p>Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.</p>	<p>CGO1 b) registrazione delle fertilizzazioni fosfatice sul quaderno di campagna</p> <p>CGO2 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari</p> <p>RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti</p>
--	--

Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

Al termine del periodo di impegno le superfici interessate possono tornare alla loro condizione originaria.

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Sull'intera superficie oggetto degli impegni di base o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, alcuni impegni aggiuntivi. Essi devono essere attuati *in almeno due anni* del periodo di impegno quinquennale, su superfici che possono variare da un anno all'altro.

Negli anni di impegno successivi al primo non sarà ammessa l'adesione *ex novo* a impegni aggiuntivi.

– **Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale**

L'impegno è finalizzato a creare un ambiente favorevole alla fauna selvatica nel periodo autunnale e invernale, tra un ciclo colturale e l'altro del riso

IA.1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo <i>almeno fino alla fine di febbraio</i> dell'anno seguente, al fine di proteggere la	In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria,

<p>fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; 2. “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria. 	<p>che prevede l’interramento autunnale delle stoppie al fine di favorire la loro degradazione.</p>
---	---

– **Sommersione invernale delle risaie**

L’impegno è finalizzato a creare un ambiente idoneo alla fauna acquatica anche nel periodo autunnale e invernale, tra un ciclo colturale e l’altro del riso.

IA.2 – Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Mantenere nella camera di risaia uno strato d’acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell’anno seguente.</p>	<p>In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria, in cui la sommersione viene effettuata soltanto nei mesi primaverili ed estivi, in quanto funzionale alla coltivazione del riso.</p>

Il beneficiario deve comunicare con almeno 5 giorni di anticipo l’inizio del periodo di sommersione (di durata almeno pari a 60 giorni) e gli appezzamenti interessati, tramite l’apposita funzione per la comunicazione di avvio di operazioni in campo disponibile sull’applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande.

Alla comunicazione deve essere allegata l’attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l’acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell’acqua necessaria all’attuazione dell’impegno aggiuntivo.

Per periodi di sommersione differenziati devono essere inviate più comunicazioni, con l’indicazione delle rispettive superfici. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Qualora non sia possibile effettuare la comunicazione di rettifica, l’eventuale rinvio dell’operazione va comunicato all’Ufficio competente per l’istruttoria, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono).

Il pagamento per l’impegno aggiuntivo “sommersione invernale delle risaie” potrà essere riconosciuto, in caso di esito positivo dell’istruttoria, soltanto per gli appezzamenti che siano stati associati a tale impegno aggiuntivo nella domanda annuale e siano stati oggetto di una comunicazione di avvio della sommersione invernale.

Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici

IA.3 – - Impegno	Vincoli di condizionali-
-------------------------	---------------------------------

	tà, requisiti minimi, ecc.
Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici	CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari

Al fine di rispettare i periodi di riproduzione della fauna selvatica, il controllo meccanico della vegetazione sugli argini deve avvenire al di fuori del periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio.

2.4.5. ACA22 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.4.6. ACA22 – Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024.

Principio di selezione: Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 3 punto > 20% e fino al 50%: 6 punti > del 50%: 10 punti
Aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (Direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (Direttiva habitat)		
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (a seguito della loro eventuale individuazione)		
Principio di selezione: Entità della superficie soggetta a impegno		
Criterio di selezione	Punteggio	
Entità della superficie soggetta a impegno rispetto alla SAU	Il punteggio aumenta con il crescere del rapporto fra la SOI e la SAU aziendale coltivata a riso	rapporto tra la SOI e la SAU aziendale coltivata a riso: > 25% e fino al 50%: 4 punti > 50% e fino al 75%: 6 punti

		> 75%: 8 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale
Principio di selezione: Adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali		
Criterio di selezione	Punteggio	
Adesione a: <i>Interventi del PSR 2007-2013:</i> 216 (Investimenti non produttivi) <i>Interventi del PSR 2014-2022:</i> 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); 10.1.7/1 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) <i>Interventi del PSR 2023-2027:</i> SRD04-B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); SRA-ACA10 (Supporto alla gestione di investimenti non produttivi)	A – Domande di imprese che hanno in corso impegni relativi: - all'operazione 10.1.7/1 della programmazione 2014-2022; -all'intervento SRA-ACA10 della programmazione 2023-2027. B – Domande di imprese che non rientrano nel punto A, ma che ai sensi: - della Misura 216 della programmazione 2007-2013 - dell'operazione 4.4.1 della programmazione 2014-2022 e/o - dell'intervento SRD04-B della programmazione 2023-2027 sono titolari di una o più domande risultate liquidate o almeno approvate con esito positivo o parzialmente positivo.	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso degli interventi 10.1.7/1 e/o SRA-ACA10 e la SAU aziendale (*): >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 3 punti > 3% e fino al 10%: 4 punti >10%:5 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale B – In caso di una o più domande per la realizzazione di investimenti non produttivi (**) (216, 4.4.1 e/o SRD04-B), riguardanti almeno 2 dei seguenti tipi di interventi: - realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree - realizzazione di zone umide - installazione di strutture per la fauna selvatica - installazione di strutture per la fruizione pubblica 4 punti (**) non si considerano le domande 216 e/o 4.4.1 e/o SRD04-B oggetto di rinuncia o di revoca totale. L'attribuzione del punteggio A esclude l'assegnazione del punteggio B e viceversa.
(>M1) La verifica che gli impegni della SRA-ACA10, Azione 10.2 siano effettivamente in corso viene svolta in base alla documentazione di acquisto e ai cartellini dei produttori delle sementi allegati alla domanda di aiuto 2024. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la documentazione sopra indicata trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).(<M1)		
Principio di selezione: Azienda biologica		
Criterio di selezione	Punteggio	
Assoggettamento al sistema di certificazione biologica	Domande di imprese che nell'anno precedente il primo anno di impegno a valere sull'ACA 22 erano assoggettate al sistema di certificazione biologica per più del 50% della SAU aziendale coltivata a riso e che risultano ancora certificate nel primo anno di impegno	4 punti
Principio di selezione: Azienda aderente al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)		
Criterio di selezione	Punteggio	
Adesione al sistema SQNPI	Domande di imprese che nell'anno precedente il primo anno di impegno erano aderenti al sistema SQNPI e che mantengono l'adesione al sistema nel primo anno di impegno	2 punti
A parità di punteggio verrà data priorità nell'ordine agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, agli imprenditori più giovani, al sesso meno rappresentato in graduatoria		

Non è previsto un punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno.

2.4.7. ACA22 Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

In ottemperanza all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, l'entità degli aiuti è definita in base ai minori ricavi e/o ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle azioni e degli impegni aggiuntivi .

Nell'ambito dell'azione 2 gli importi sono differenziati in ragione delle dimensioni del fosso realizzato o della camera improduttiva allagata. Il pagamento è espresso in euro/ettaro/anno e si riferisce alla superficie agricola ammissibile sottoposta a impegno.

Importo dei pagamenti	€/ha/anno
Azione 1 - Semina in acqua (impegno di base)	100
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 60X40 (impegno di base)	150
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 60X60 (impegno di base)	200
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 80X100 (impegno di base)	350
Azione 2 Biodiversità_ Sotto-azione 2.2 Camera allagata (impegno di base) (*)	1.400
Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	50
Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie	220
Impegno aggiuntivo: Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici	110

(*) Il premio della sotto-azione 2.2 è riferito alla sola superficie effettivamente allagata

2.4.8. ACA22 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Gli effetti ambientali dell'intervento SRA-ACA22 possono essere rafforzati mediante l'assunzione di altri impegni agro-climatico-ambientali della programmazione 2023-2027.

Le possibilità di cumulo con tali impegni e con l'Ecoschema 4 (sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) sono specificate nella tabella seguente.

	E4	SRA 1	SRA 3.1	SRA 3.2	SRA 4	SRA 6	SRA1 3	SRA 22. 1	SRA2 2. 2.1	SRA 22. 2.2	Mantenim. stoppie	Sommers. Invernale	Controllo mecc. argini	SRA 24. 1 e 2	SRA 29
SRA22.1	C	C		C	C	C	C		C		C	C	C	C	C
SRA22.2.1	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
SRA22.2.2						C						C			
Mantenimento stoppie	C	C	C	C	C		C	C	C				C	C	C
Sommersione invernale	C	C	C	C	C		C	C	C	C			C	C	C
Controllo meccanico argini	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	

C = interventi cumulabili sulla medesima superficie;
casella bianca = interventi non cumulabili sulla medesima superficie.

Come evidenziato nella tabella, nell'ambito dell'intervento SRA22 l'azione 1 (semina in acqua) e la sotto-azione 2.1 (realizzazione di un fosso nella camera di risaia) sono cumulabili fra loro e con tutti gli impegni aggiuntivi; la sotto-azione 2.2 (risaia allagata e non coltivata) è cumulabile soltanto con l'impegno aggiuntivo IA.2 (sommersione invernale). Gli impegni aggiuntivi IA.1 (mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale) e IA.2 (sommersione invernale delle stoppie) non sono fra loro cumulabili sulla stessa superficie.

Gli ecoschemi e gli interventi SRA non riportati nella tabella non sono cumulabili con l'intervento ACA22 sulla medesima superficie.

2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

I titolari di domande relative all'intervento ACA22 possono avere in corso impegni agroambientali del PSR 2014-2022, o attivarli con l'adesione a nuovi bandi annuali. Tali impegni sono cumulabili sulla stessa superficie con l'intervento ACA22 nei casi di seguito indicati.

		ACA22 Azione 1	ACA22 Sottoaz. 2.1	ACA22 Sottoaz. 2.2	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale	Controllo argini con mezzi meccanici
10.1.3/2	Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C		C	C	C
10.1.3/3	Apporto di matrici organiche	C	C		C	C	C
10.1.3	Impegno aggiuntivo erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C	C			C
11.1.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C		C	C	

C = impegni cumulabili sulla medesima superficie
casella bianca = impegni non cumulabili sulla medesima superficie.

Fra le operazioni agroambientali della programmazione 2014-2022 ancora in corso di attuazione, quelle non riportate nella tabella non sono cumulabili con l'intervento ACA22 sulla medesima superficie.

Sono fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

2.4.8.3 Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA22 è cumulabile con l'eco-schema ECO-4, posto che viene assicurata l'assenza di impegni sovrapposti.

2.4.9. ACA22 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

1.1.	DEFINIZIONI
1.2.	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
1.3.	FINALITÀ DELLE SRA ACA
1.4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
1.5.	PREMI CONCEDIBILI
1.6.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
1.7.	DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
1.8.	REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

1.9.	CRITERI DI AMMISSIBILITA'
1.10.	DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
1.11.	VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
1.12.	ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
1.13.	DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
1.14.	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento. La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all'istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'azione oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettate all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.
Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:
<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-caa>
- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geospaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- l'identità del beneficiario;
 - informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
 - ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
 - informazioni relative alla condizionalità;

- informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali

risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento o i procedimenti di seguito riportati:

- CSR 2023-2027 Interventi SRA-ACA connessi alla superficie: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni) Bando 2024.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. (>M2) **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2024; (<M2)
2. **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità

previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

1. non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
2. non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(>M2) (>M4) (>M5) La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

Con D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 30 agosto 2024.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 30 agosto 2024 e, quindi, fino al 24 settembre 2024. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 30 agosto 2024, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5. Le domande e le modifiche presentate oltre il 24 settembre 2024 sono irricevibili, ai sensi del D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. (<M2) (<M4) (<M5)

3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascun intervento/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici minime.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che favoriscono zone prioritarie per pregi o criticità ambientali, sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 283 del 28.03.2023.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna azione dell'intervento oggetto del presente bando nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni - compresa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto - presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte. È riportato nel quadro "dati identificativi" della domanda di aiuto.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

(>M3) Verrà svolta una preistruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni azione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione degli interventi/azioni (Parte II).

Confrontate per ogni azione le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione quinquennale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" alle domande di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC, specificate nel presente bando e che condizionano gli interventi interessati.

Al fine di consentire ai titolari delle domande di aiuto/pagamento la verifica del punteggio ad essi attribuito verrà predisposta una graduatoria provvisoria, approvata con Determinazione Dirigenziale e pubblicata sul BU della Regione Piemonte che diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Entro 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BU della Regione Piemonte, gli interessati possono presentare motivate segnalazioni in merito a eventuali difformità nell'attribuzione dei punteggi.

La graduatoria è approvata in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte. (<M3)

3.5.2. Gestione delle graduatorie

(>M3) A causa della connotazione degli impegni delle pratiche, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto, non sono previsti scorrimenti delle graduatorie. (<M3)

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per intervento/azione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

1. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
2. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
3. I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- a. controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- b. controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- c. controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023.

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Deve essere previsto per tutti gli interventi basati sulle superfici, le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicate tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023.

3.6.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023.

(>M4) 3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni

- ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
 - Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.(<M4)

3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023.

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- (>M4) il Regolamento (UE) n. 2024/587 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- il Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.(<M4)

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano è da ultimo modificato con Decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024 e contiene elementi di specificità regionale;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116".

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 "disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante l'"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739 recante le "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 93348 del 26/02/2024, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della

condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

- (>M4) Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 n. 207565, recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024 prot. n. 0289235 (in via di pubblicazione); “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”;<M4)
- (>M5) Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29/07/2024 prot. n. 0341205 (in via di pubblicazione); “Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024 ”. (<M5)

Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune e agricoltura biologica

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/biologico>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all’indirizzo:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

- (>M4) Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> (<M4)

- Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18 aprile 2023 “Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale;
- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20 novembre 2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire

alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;

- (>M4) Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell’08/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024;
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024.<M4)

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Determinazione Dirigenziale n. n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Norme e documentazione dell’Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 dell 18/12/2023; Home>>Manuali Operativi>>MANUALI SVILUPPO RURALE>>CSR 2023-2027>>INTERVENTI SIGC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023/2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>